

Delibera della Giunta regionale Calabria 20/03/2000, n. 238

Direttive alle amministrazioni comunali di indirizzo interpretativo ed applicativo della disciplina normativa concernente la riforma del Commercio.

Pubblicata nel B.U. Calabria 8 aprile 2000, n. 26.

La Giunta regionale

Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, concernente: «Riforma delle discipline relative al settore del Commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Vista la legge regionale 11 giugno 1999, n. 17, concernente: «Direttive regionali in materia di Commercio in sede fissa».

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 18 gennaio 2000, n. 409 concernente: «Indirizzi e criteri per la programmazione delle medie e grandi strutture di vendita e ulteriori disposizioni di attuazione del D.Lgs. n. 114/1998».

Ritenuta la necessità di rivolgere alle amministrazioni locali ed in particolare ai Comuni - Ai quali è affidata l'esecuzione entro tempi legislativamente determinati di numerosi e complessi adempimenti - Le opportune direttive di indirizzo interpretativo ed applicativo, allo scopo di eliminare dubbi ed incertezze ed assicurare in tutto il territorio regionale uniformità e omogeneità di applicazione della normativa riguardante il settore del Commercio.

Atteso che la competente struttura ha individuato alcuni dei predetti adempimenti sui quali è opportuno richiamare l'attenzione delle amministrazioni locali fornendo alle stesse nel contempo le relative indicazioni interpretative ed applicative.

Considerato, altresì, doversi disciplinare requisiti, condizioni di ammissibilità e procedure per la concessione delle agevolazioni finanziarie previste dall'art. 3 della legge regionale 25 agosto 1987, n. 26, come modificato ed integrato dall'art. 11, commi 4 e 5, della legge regionale 11 giugno 1999, n. 17.

Visto l'art. 2, comma 1, lett. a) e b), del decreto del Presidente della Regione 24 giugno 1999, n. 354 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e controllo da quella della gestione.

Su conforme proposta dell'Assessore al Commercio Franco Saverio De Santis, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla struttura interessata, e dalla espressa dichiarazione di regolarità dell'atto, resa dal Dirigente del Settore 25 «Commercio» nonché della positiva verifica effettuata dal Dirigente Generale del 7° Dip., ai sensi dell'art. 28, 2° comma, lett. a), della L.R. n. 7/1996, che si è espresso anche sulla non assoggettabilità dell'atto a controllo ai sensi della legge n. 127/1997, a voti unanimi

Delibera

Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, di:

- di approvare il testo allegato alla presente deliberazione - Di cui costituisce parte integrante e sostanziale - Concernente: «Riforma del Commercio in sede fissa - Adempimenti dei Comuni», contenente direttive e indicazioni interpretative e di attuazione rivolte alle amministrazioni locali in materia di normativa sul Commercio;
- di dare mandato al Settore 25 «Commercio» per l'esecuzione del presente provvedimento;
- di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Allegato

SETTORE COMMERCIO

Riforma del Commercio in sede fissa - Adempimenti dei Comuni.

Con l'adozione del provvedimento (deliberazione del Consiglio regionale 18 gennaio 2000, n. 409 pubblicata nell'Edizione straordinaria del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, 4 marzo 2000, n. 14) concernente: «Indirizzi e criteri per la programmazione delle medie e grandi strutture di vendita e ulteriori disposizioni di attuazione del decreto legislativo n. 114/1998», è stato completato il quadro normativo della riforma del Commercio nella nostra Regione.

L'insieme delle disposizioni e dei principi contenuti nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nella legge regionale 11 giugno 1999, n. 17 e nel provvedimento sopra citato costituiscono un complesso organico di norme che si richiamano ed integrano fra loro e che individuano nei Comuni i soggetti principali cui in concreto compete di dare attuazione alla nuova disciplina del Commercio.

I citati Enti locali, del resto, hanno contribuito attivamente alla formulazione della detta normativa regionale, anche mediante le notizie e i dati preventivamente forniti sulle caratteristiche della rete distributiva esistente nei rispettivi territori.

L'impianto attraverso il quale si attua in ambito locale la riforma del Commercio al dettaglio sulle aree private in sede fissa prevede, in sostanza - Come emerge dall'art. 6 del D.Lgs. n. 114/1998 - Due fasi o passaggi fondamentali, ambedue di competenza dei Comuni:

il primo, è quello della programmazione dello sviluppo e della valorizzazione dell'intera rete distributiva locale, comprensiva di tutte le diverse tipologie di vendita al dettaglio, dagli esercizi di vicinato alle medie e grandi strutture;

il secondo, riguarda l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle scelte programmatiche effettuate e la conseguente individuazione delle aree ove localizzare gli insediamenti commerciali.

Ciò stante, allo scopo di assicurare uniformità di applicazione della disciplina in argomento in tutti i Comuni della Regione e di rispondere ad alcuni quesiti nel frattempo posti anche per le vie brevi, si ritiene opportuno fornire le precisazioni e impartire le istruzioni che seguono, riguardanti i principali adempimenti cui i Comuni - In relazione alle due fasi sopra descritte - Sono tenuti entro termini temporali ben definiti, pena il ricorso ai poteri sostitutivi da parte della Regione, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 114/1998.

Con l'occasione, al fine di consentire ai Comuni ed agli altri Enti locali di potere accedere tempestivamente alle agevolazioni finanziarie introdotte dall'art. 11, commi 4 e 5, della legge regionale n. 17/1999, che ha modificato ed integrato l'art. 3 della legge regionale n. 26/1987, sono state precisate le modalità ed i requisiti di ammissione e le procedure di concessione dei vari benefici.

Nel testo che segue, si intendono:

a) per decreto, il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114;

b) per legge regionale, la legge regionale 11 giugno 1999, n. 17;

c) per indirizzi e criteri per la programmazione il provvedimento adottato con la deliberazione del Consiglio regionale, 18 gennaio 2000, n. 409.

PIANI E PROVVEDIMENTI COMUNALI

1.0. Adempimenti comunali da effettuare non appena adottati gli indirizzi e criteri per la programmazione

1.1 Integrazione delle analisi e degli studi preliminari della rete distributiva al dettaglio in sede fissa e su aree pubbliche esistente sul proprio territorio e relativa trasformazione in progetti di regolamentazione, sviluppo e promozione degli apparati distributivi locali, finalizzati all'emanazione dei successivi provvedimenti comunali di indirizzo e programmazione - (Art. 22, commi 1 e 2, della legge regionale).

2.0. Adempimenti comunali da effettuare entro il 17 maggio 2000 (120 giorni dalla data di entrata in vigore degli indirizzi e criteri per la programmazione)

2.1. Approvazione dei piani di sviluppo e valorizzazione della rete distributiva locale al dettaglio su aree private in sede fissa con riferimento alle varie tipologie di vendita: Esercizi di vicinato, medie e grandi strutture - (Art. 6, comma 1, del decreto; Art. 11, comma 1, della legge regionale).

2.2. Approvazione delle norme sul procedimento concernente le domande per l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento delle medie strutture di vendita (Art., 9, comma 1, lett. a), degli indirizzi e criteri per la programmazione).

2.3. Approvazione degli indirizzi e criteri di programmazione per lo sviluppo delle medie strutture di vendita (Art. 11, comma 1, lett. a) e art. 22, comma 6, della legge regionale; Art. 9, comma 1, lett. b), e comma 3 degli indirizzi e criteri per la programmazione).

2.4. Approvazione degli strumenti di promozione e sviluppo del tessuto commerciale nei centri storici (Art. 11, comma 1, lett. b), della legge regionale).

3.0. Adempimenti comunali da effettuare entro il 16 luglio 2000 (180 giorni dalla data di entrata in vigore degli indirizzi e criteri per la programmazione)

3.1. Valutazione ed eventuale adeguamento degli strumenti urbanistici comunali generali ed attuativi e dei regolamenti di polizia locale al fine di individuare le aree da destinare agli insediamenti commerciali ed, in particolare, quelle nelle quali con sentire gli insediamenti delle medie e grandi strutture di vendita al dettaglio (Art. 6, comma 2 e 5, del decreto; Art. 22, comma 3, della legge regionale; Art. 10 dei criteri e indirizzi per la programmazione).

REQUISITI, CRITERI DI AMMISSIBILITÀ E PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

(Art. 11, comma 4 e 5, della legge regionale)

4.0. Contributi di cui Art. 3, lett. a) della L.R. n. 26/1987

Agevolazioni: Contributi costanti annui nella misura del 70% a parziale copertura dell'onere di ammortamento dei mutui - Comprensivi di interessi e capitale - Da contrarre preferibilmente con la Cassa Depositi e Prestiti con il limite di spesa ammissibile per singolo intervento di Lire 1 miliardo.

Interventi ammessi al contributo

- 1) Realizzazione centri mercantili;
- 2) Valorizzazione commerciale delle aree urbane;
- 3) Tutela dei centri storici;
- 4) Sviluppo dei centri di minor consistenza demografica;
- 5) Programmazione del Commercio su aree pubbliche.

4.1. Requisiti e condizioni di ammissibilità riferiti agli interventi per la realizzazione di centri mercantili

Enti titolari: Comuni, loro Consorzi, Province e Comunità montane.

Documentazione:

- richiesta firmata dal Sindaco o Presidente;
- progetto di massima e preventivo di spesa relativo all'intervento da realizzare redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale ovvero n. 3 progetti di massima e preventivi spesa firmati da professionisti iscritti ai relativi ordini professionali;
- presunto piano di ammortamento con l'indicazione dell'Istituto mutuante;
- copia della delibera dell'Ente recante l'impegno di spesa per la parte non coperta dal contributo regionale;
- attestati sottoscritti dai responsabili dei relativi settori sulla conformità dell'intervento da realizzare alle previsioni dello strumento urbanistico comunale e sul rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria ed edilizi;
- ogni altro documento ritenuto utile.

Istruttoria: Al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno è formulata la graduatoria semestrale delle richieste pervenute rispettando l'ordine di arrivo al protocollo del Settore Commercio della Regione. Hanno precedenza le richieste che hanno determinato nella Cassa Depositi e Prestiti l'Istituto mutuante. Le richieste incluse nelle dette graduatorie semestrali ma non soddisfatte nell'anno di presentazione per carenze finanziarie o per altri giustificati motivi dovranno essere riproposte da parte degli Enti interessati negli anni successivi.

Comunicazione di ammissibilità: Gli Enti le cui richieste sono state utilmente incluse nelle graduatorie semestrali di cui sopra riceveranno dal competente Settore al Commercio una comunicazione attestante la preventiva ammissibilità alle agevolazioni di cui alle richieste medesime.

Concessione del contributo: Alla concessione del contributo costante annuo in conto rate di ammortamento comprensive di capitale ed interessi sarà provveduto con decreto dirigenziale non appena la Cassa Depositi e Prestiti o altro Istituto di Credito mutuante avrà notificato la propria adesione alla concessione del mutuo.

Accertamenti: La regolare rispondenza degli interventi alle finalità della legge sarà accertata durante l'esecuzione delle opere e successivamente dai competenti Uffici regionali. L'accertamento tecnico delle varie fasi viene demandato all'Istituto mutuante o all'organo competente per materia.

Revoca: In caso di accertate violazioni delle finalità della legge si procederà alla revoca delle agevolazioni concesse con obbligo di restituzione dei benefici già erogati.

Norma transitoria: Le richieste di contributo già presentate al Settore Commercio della Regione alla data del presente provvedimento saranno considerate valide e conserveranno l'ordine di arrivo al protocollo se gli Enti interessati - In ottemperanza all'espreso invito che sarà fatto loro pervenire - Regolarizzeranno le domande e la relativa documentazione entro il termine che sarà loro assegnato - In mancanza, le richieste in precedenza pervenute non si riterranno valide.

4.2 Requisiti e condizioni di ammissibilità riferiti agli interventi per la valorizzazione commerciale delle aree urbane, la tutela dei centri storici, lo sviluppo dei centri di minor consistenza demografica, la programmazione del Commercio su aree pubbliche

DISPOSIZIONI COMUNI

Enti titolari: Comuni.

Documentazione:

- richiesta firmata dal Sindaco;
- progetto di massima e preventivo di spesa relativo all'intervento da realizzare redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale ovvero n. 3 progetti di massima e preventivi spesa firmati da professionisti iscritti ai relativi ordini professionali;
- presunto piano di ammortamento con l'indicazione dell'Istituto mutuante;
- copia della delibera comunale recante l'impegno di spesa per la parte non coperta dal contributo regionale;
- attestati sottoscritti dai responsabili comunali dei relativi settori sulla conformità dell'intervento da realizzare alle previsioni dello strumento urbanistico comunale e sul rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria ed edilizi;
- ogni altro documento ritenuto utile.

Istruttoria: Nel corso del medesimo anno solare sono ammesse alle agevolazioni non più di due richieste riferite agli interventi di cui al presente paragrafo 4.2. da effettuarsi nello stesso Comune - Al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno sono formate due distinte graduatorie semestrali, rispettando l'ordine di arrivo al protocollo del Settore Commercio della Regione.

Nella graduatoria n. 1 sono comprese le richieste sulle quali da parte dei Comuni istanti è stato indicato 1 come ordine di preferenza, mentre nella graduatoria n. 2 sono incluse le richieste aventi 2 come ordine di preferenza - Sono soddisfatte con precedenza le richieste contenute nella graduatoria n. 1 e successivamente quelle contenute nella graduatoria n. 2 fino all'esaurimento dello stanziamento annuale previsto nel competente capitolo del bilancio regionale - Le richieste incluse nelle predette graduatorie semestrali ma non soddisfatte per carenze finanziarie o per altri giustificati motivi dovranno essere riproposte da parte dei Comuni interessati negli anni successivi.

Priorità: Hanno titolo di priorità le richieste relative ad interventi per i quali gli stessi Comuni istanti hanno in precedenza ottenuto dalla Regione il contributo in conto capitale per la elaborazione del relativo studio di fattibilità ai sensi dell'art. 3, lett. b), della L.R. n. 26/1987.

Comunicazione di ammissibilità: I Comuni le cui richieste sono state utilmente incluse nelle graduatorie di cui sopra riceveranno dal competente Settore al Commercio una comunicazione attestante la preventiva ammissibilità alle agevolazioni di cui alle richieste medesime.

Concessione del contributo: Alla concessione del contributo costante annuo in conto rate di ammortamento comprensivo di capitale ed interessi sarà provveduto con decreto dirigenziale non appena la Cassa Depositi e Prestiti o altro Istituto di Credito mutuante avrà notificato la propria adesione alla concessione del mutuo.

Accertamenti: La regolare rispondenza degli interventi alle finalità della legge sarà accertata durante l'esecuzione delle opere e successivamente dai competenti Uffici regionali. L'accertamento tecnico delle varie fasi viene demandato all'Istituto mutuante o all'organo competente per materia.

Revoca: In caso di accertate violazioni delle finalità della legge si procederà alla revoca delle agevolazioni concesse con l'obbligo di restituzione dei benefici già erogati.

Norma transitoria: Le richieste di contributo già presentate al Settore Commercio della Regione alla data del presente provvedimento saranno considerate valide e conserveranno l'ordine di arrivo al protocollo se i Comuni interessati - In ottemperanza all'espresso invito che sarà fatto loro pervenire - Regolarizzeranno le domande e la relativa documentazione entro il termine che sarà loro assegnato - In mancanza, le richieste in precedenza pervenute non si riterranno valide.

5.0. Contributi in conto capitale di cui all'art. 3 lett. b) della L.R. n. 26/1987

Agevolazioni: Contributo in conto capitale nella misura del 50% se trattasi di piani o studi di fattibilità riferiti ad un solo Comune o del 100% se trattasi di piani o studi di fattibilità a scala sovracomunale e comprendenti almeno tre Comuni ricadenti nelle aree o nelle sub-aree sovracomunali di cui all'allegato «A» alla legge regionale, entro il limite di spesa ammissibile più avanti indicato.

Interventi ammessi al contributo

1. Elaborazione dei piani per l'insediamento delle medie strutture di vendita;
2. Studi di fattibilità per gli interventi di valorizzazione commerciale delle aree urbane;
3. Studi di fattibilità per gli interventi di valorizzazione commerciale dei centri storici;
4. Studi di fattibilità per gli interventi di valorizzazione commerciale dei centri di minor consistenza demografica.

REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ RIFERITI A CIASCUN INTERVENTO

5.1. Elaborazione piani insediamento medie strutture di vendita

Enti titolati: I Comuni o loro consorzi che hanno adottato i provvedimenti indicati agli artt. 9 e 10 degli indirizzi e criteri per la programmazione (Programmazione medie strutture di vendita e norme di urbanistica commerciale).

Documentazione:

- richiesta firmata dal Sindaco;
- copia delle deliberazioni o provvedimenti comunali relativi all'attuazione di quanto disposto dagli artt. 9 e 10 degli indirizzi e criteri per la programmazione (Vedi precedenti paragrafi 2.1.; 2.2.; 2.3.; 3.1.);
- n. 3 preventivi di spesa per la redazione dell'elaborato firmati da professionisti iscritti ai relativi ordini professionali;
- copia delibera comunale recante l'impegno di spesa per la parte eventualmente non coperta dal contributo regionale;
- nel caso di piani a scala sovracomunale, il Comune proponente dovrà unire la documentazione relativa ai Comuni aderenti comprese le rispettive delibere di adesione;
- ogni altro documento ritenuto utile.

Limite di spesa ammissibile: Lire 80.000.000 per intervento nel rispetto dei criteri della congruità e della trasparenza.

5.2. Studi di fattibilità per gli interventi di valorizzazione commerciale delle aree urbane

Priorità: A norma dell'art. 12, comma 9, della legge regionale.

Enti titolati: I Comuni o loro Consorzi che, nell'ambito dei provvedimenti di urbanistica commerciale di cui art. 10 degli indirizzi e criteri per la programmazione hanno effettuato le scelte indicate al comma 3, lett. b), dello stesso articolo.

Documentazione:

- richiesta firmata dal Sindaco;

- copia dei provvedimenti comunali relativi all'attuazione di quanto disposto dall'art. 10 degli indirizzi e criteri per la programmazione (Paragrafo 3.1.);

- n. 3 preventivi di spesa per l'elaborazione dello studio di fattibilità del «Progetto» di valorizzazione commerciale delle aree urbane di cui all'art. 12 della legge regionale firmati da professionisti iscritti ai relativi ordini professionali;

- copia della delibera comunale recante l'impegno di spesa per la parte eventualmente non coperta dal contributo regionale;

- nel caso di studi di fattibilità a scala sovracomunale, il Comune proponente dovrà unire la documentazione relativa ai Comuni aderenti, comprese le rispettive delibere di adesione;

- ogni altro documento ritenuto utile.

Limite di spesa ammissibile: Lire 80.000.000 per intervento nel rispetto dei criteri della congruità e della trasparenza.

5.3. Studi di fattibilità per gli interventi di valorizzazione commerciale dei centri storici

Enti titolati: I Comuni o loro Consorzi che hanno approvato i provvedimenti di cui ai precedenti paragrafi: 1.1.; 2.1.; 2.4.; 3.1.

Documenti:

- richiesta firmata dal Sindaco;

- copia dei provvedimenti comunali di cui ai paragrafi: 1.1.; 2.1.; 2.4.; 3.1.;

- n. 3 preventivi di spesa per l'elaborazione dello studio di fattibilità dell'intervento di valorizzazione commerciale del centro storico firmati da professionisti iscritti ai relativi ordini professionali;

- copia della delibera comunale recante l'impegno di spesa per la parte eventualmente non coperta dal contributo regionale;

- nel caso di studi di fattibilità a scala sovracomunale, il Comune proponente dovrà unire la documentazione relativa ai Comuni aderenti, comprese le rispettive delibere di adesione;

- ogni altro documento ritenuto utile.

Limite di spesa ammissibile: Lire 80.000.000 nel rispetto dei criteri della congruità e della trasparenza.

5.4. Studi di fattibilità per gli interventi di valorizzazione commerciale dei centri di minor consistenza demografica

Enti titolati: I Comuni o loro Consorzi sul cui territorio sono stati costituiti centri polifunzionali di servizio riconosciuti dalla Regione a norma dell'art. 14, comma 5, della legge regionale.

Documenti:

- richiesta firmata dal Sindaco;

- copia della delibera della Giunta regionale di riconoscimento del centro polifunzionale;

- n. 3 preventivi di spesa per l'elaborazione dello studio di fattibilità dell'intervento di valorizzazione commerciale del centro di minor consistenza demografica firmati da professionisti iscritti ai relativi ordini professionali;

- copia della delibera comunale recante l'impegno di spesa per la parte eventualmente non coperta dal contributo regionale;

- nel caso di studi di fattibilità a scala sovracomunale, il Comune proponente dovrà unire la documentazione relativa ai Comuni aderenti, comprese le rispettive delibere di adesione;

- ogni altro documento ritenuto utile.

Limite di spesa ammissibile: Lire 80.000.000 per intervento nel rispetto dei criteri della congruità e della trasparenza.

DISPOSIZIONI COMUNI PER I CONTRIBUTI DI CUI AL PARAGRAFO 5.0.

Istruttoria: Nel corso del medesimo anno solare ogni Consorzio di Comuni costituito per la elaborazione di piani di insediamento di medie strutture di vendita e/o per studi di fattibilità di interventi di valorizzazione commerciale a scala sovracomunale non potrà presentare richieste di contributo per più di due interventi fra quelli indicati al precedente paragrafo 5.0.

Al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno sono formate due distinte graduatorie semestrali, rispettando l'ordine di arrivo al protocollo del Settore Commercio della Regione.

Nella graduatoria n. 1 sono comprese le richieste sulle quali da parte del comune Capofila è stato indicato 1 come ordine di preferenza, mentre nella graduatoria n. 2 sono incluse le richieste aventi 2 come ordine di preferenza.

Sono soddisfatte con precedenza le richieste contenute nella graduatoria n. 1 e successivamente quelle contenute nella graduatoria n. 2, fino all'esaurimento dello stanziamento annuale previsto nel competente capitolo del bilancio regionale. Le richieste incluse nelle predette graduatorie semestrali ma non soddisfatte per carenze finanziarie o per altri giustificati motivi dovranno essere riproposte da parte degli Enti interessati negli anni successivi.

Le condizioni e la procedura suesposta si applicano anche nei riguardi delle richieste di contributo per interventi riferiti ad un solo Comune.

Comunicazione di ammissibilità: I Comuni o loro Consorzi le cui richieste sono state utilmente incluse nelle graduatorie annuali di cui sopra riceveranno dal competente Settore al Commercio una comunicazione attestante la preventiva ammissibilità alle agevolazioni di cui alle richieste medesime.

Concessione del contributo: Alla concessione del contributo in conto capitale sarà provveduto con decreto dirigenziale previo invio al competente Settore del Commercio delle delibere comunali di approvazione degli elaborati relativi ai piani o agli studi di fattibilità e di copia delle fatture rilasciate dai professionisti vidimate dai rispettivi Ordini professionali.

Accertamenti: La regolare rispondenza degli interventi alle finalità della legge sarà accertata dai competenti Uffici regionali, anche nell'ambito della Conferenza di servizi di cui alla legge n. 142/1990.

Revoca: In caso di accertate violazioni delle finalità della legge si procederà alla revoca delle agevolazioni concesse con obbligo di restituzione dei contributi già erogati.

Norma transitoria: Le richieste di contributo già presentate al Settore Commercio della Regione alla data del presente provvedimento saranno considerate valide e conserveranno l'ordine di arrivo al protocollo se gli Enti interessati - In ottemperanza all'espresso invito che sarà fatto loro pervenire - Regolarizzeranno le domande e la relativa documentazione entro il termine che sarà loro assegnato. In mancanza, le richieste in precedenza pervenute non si riterranno valide.

Allegati:

- 1) Modello richiesta contributo art. 3, lett. a), L.R. n. 26/1987;
- 2) Modello richiesta contributo art. 3, lett. b), L.R. n. 26/1987.

Alla Regione Calabria

Settore Commercio

Palazzo Europa

88060 S. MARIA DI CATANZARO

OGGETTO: Richiesta contributo ai sensi art. 3, lett. a), L.R. n. 26/1987.

Ordine di preferenza della presente domanda _____

(indicare 1 o 2)

Il sottoscritto _____

nella qualità di Sindaco/Presidente _____

VISTO l'art. 3, lett. a), della L.R. n. 26/1987, come modificato ed integrato dall'art. 11, comma 4, della L.R. n. 17/1999,

CHIEDE

la concessione del contributo costante annuo nella misura del 70% a parziale copertura dell'onere di ammortamento del

mutuo - Comprensivo di capitale e interessi - di Lire _____

da contrarre con l'Istituto _____

per il seguente programma di spesa:

Data _____

FIRMA

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA _____

Alla Regione Calabria

Settore Commercio

Palazzo Europa

88060 S. MARIA DI CATANZARO

OGGETTO: Richiesta contributo in conto capitale ai sensi art. 3, lett. b), L.R. n. 26/1987.

Ordine di preferenza della presente domanda _____

(indicare 1 o 2)

Il sottoscritto _____

nella qualità di Sindaco _____

VISTO l'art. 3, lett. b), della L.R. n. 26/1987, come modificato ed integrato dall'art. 11, comma 4, della L.R. n. 17/1999,

CHIEDE

la concessione del contributo in conto capitale nella misura percentuale del _____

per l'elaborazione del (per ciascuna domanda indicare una sola opzione):

() piano di insediamento delle medie strutture di vendita;

() studio di fattibilità per l'intervento di valorizzazione commerciale _____

Ammontare totale spesa prevista _____

Data _____

FIRMA

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA _____